



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria

e, p.c.

Alla Dr.ssa Lina Di Domenico
Vice Capo del Dipartimento

Al Dr. Augusto Zaccariello
Vice Direttore Generale del Personale

Alla Dr.ssa Linda De Maio
Direttore della Divisione III - Gruppo Intervento Operativo
Ufficio del Capo del Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di provvedimento del Capo Dipartimento recante i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, chiamato a prestare servizio nel Gruppo di intervento operativo e dei Gruppi di intervento regionale.
D.M. 14 maggio 2024 - Istituzione del reparto specializzato "G.I.O".

Con riferimento alla materia richiamata in oggetto si sottopone, a codeste segreterie, la bozza di provvedimento del Capo Dipartimento con il quale si ritiene di formalizzare i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione professionale, previsti per il personale che andrà a far parte del reparto specializzato del Corpo di polizia penitenziaria *cd G.I.O.*

Il documento in argomento sarà oggetto di apposito confronto con le SS.LL. in occasione dell'incontro fissato per il giorno 17 luglio p.v., alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni (st. 312 - III piano) di questo Dipartimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
UFFICIO III - RELAZIONI SINDACALI

Si precisa che sarà possibile partecipare alla riunione anche in modalità da remoto su piattaforma Teams di Microsoft Office.

A tal proposito si invitano codeste segreterie a voler comunicare, con congruo anticipo all'indirizzo conferencecall.dap@giustizia.it, e per conoscenza a relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it, i nominativi dei rappresentanti sindacali che parteciperanno in modalità a distanza, precisando l'indirizzo email a cui trasmettere il link di accesso alla piattaforma Teams unitamente ad un recapito telefonico da utilizzare in caso di problematiche di natura tecnica eventualmente sorte in occasione dell'avvio del collegamento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by the name 'Parisi'.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*” così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, entrambi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di Polizia;
- VISTA la Raccomandazione Rec (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006 e riveduta e modificata dal Comitato dei Ministri il 1° luglio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n.82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230, “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante: “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84*”;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente *“Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100”*;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, che individua le *“Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso”*;
- VISTO il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 così come modificato dal DM 10 dicembre 2023 e concernente *“l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63”*;
- VISTO visto il Decreto del Ministro della Giustizia 14 maggio 2024 recante *“Istituzione del reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria Gruppo di intervento operativo – G.I.O.”*;
- LETTI gli artt. 2, comma 10; 4 comma 1 e 5; 5 comma 3 e 7 del citato DM relativi a struttura e funzioni, logistica, criteri di accesso e modalità di selezione, equipaggiamento e dotazioni strumentali;
- SENTITE le organizzazioni sindacali di settore il 17 luglio 2024;

DECRETA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Articolo 1 (Oggetto del Decreto)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 14 maggio 2024, i criteri di accesso, le modalità di reclutamento e la formazione del personale del Corpo chiamato a prestare servizio nel Gruppo di intervento operativo e dei Gruppi di intervento regionale (di seguito "G.I.O." e "G.I.R.").

Articolo 2 (Procedure d'interpello)

1. Il Capo del Dipartimento dispone alla Direzione generale del personale di indire una procedura di selezione annuale destinata al personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, e degli agenti assistenti, tenuto conto delle esigenze comunicate dal Direttore del G.I.O. prevedendo su richiesta del predetto Direttore che sia riservata una percentuale non superiore al 10 per cento a personale con anzianità di servizio non superiore ad un anno.
2. In particolari situazioni di emergenza e di necessità il Direttore del G.I.O. chiede al Capo del Dipartimento l'indizione di procedure di interpello straordinario, anche in deroga ad alcuni dei requisiti indicati nel presente provvedimento.
3. Nel relativo bando viene precisato che la partecipazione all'interpello implica accettazione della temporaneità dell'incarico, della durata minima di permanenza di anni quattro e dell'incondizionata disponibilità all'impiego.

Articolo 3 (Domanda di partecipazione)

1. Entro dieci giorni dal bando di interpello pubblicato dalla Direzione generale del personale, coloro che intendano parteciparvi producono domanda, per via gerarchica, sulla base del modello allegato al bando, con la quale, fermo restando quanto previsto dall'art 2 comma 1, attestano il possesso dei seguenti requisiti indicati dal comma 2 dell'articolo 5 del DM 14 maggio 2024:
 - Anzianità di servizio effettiva non inferiore ai cinque anni e comunque almeno tre anni di servizio operativo in istituto penitenziario;
 - assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - aver riportato un giudizio non inferiore a "buono" nei rapporti informativi degli ultimi tre anni;
 - assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente.
- 2. Il bando di concorso potrà prevedere limiti di età secondo le esigenze segnalate dal Direttore del G.I.O.
- 3. Nel corpo della domanda i partecipanti dovranno altresì dichiarare:
 - la disponibilità a prestare servizio al G.I.O. per un periodo non inferiore 4 (quattro) anni, escluso il periodo del corso;
 - la disponibilità all'impiego su tutto il territorio nazionale;
 - accettazione della temporaneità dell'incarico,
 - disponibilità al trasferimento in via amministrativa presso le sedi territoriali del G.I.O.

Articolo 4

(Categorie di titoli ammessi a valutazione e relativi punteggi)

1. Sono ammessi a valutazione i titoli, e sono attribuiti i relativi punteggi, di seguito indicati:

a) Per ogni anno di servizio nel Corpo	punti 0,25
b) Diploma di maturità	punti 1,00
c) Diploma di laurea triennale	punti 1,50
d) Diploma di laurea triennale in discipline giuridiche o comunque attinenti al servizio operativo nel G.I.O.	punti 2,00
e) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline giuridiche o comunque attinenti al servizio operativo nel G.I.O.	punti 2,50
f) Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline giuridiche o comunque attinenti al servizio operativo nel G.I.O.	punti 3,00
g) Seconda laurea attinente al servizio operativo nel G.I.O.	punti 1,50
h) Per ogni Master post laurea di 2° livello attinente al servizio operativo nel G.I.O.	punti 0,50
i) Per ogni Master post laurea di 1° livello attinente al servizio operativo nel G.I.O.	punti 0,75
l) Conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e dal Decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione AOODPIT/0000550 del 6 maggio 2020 fino a	punti 1,00
m) Istruttori, con certificazione di Ente accreditato, MGA/Tiro/Corsi uso sfollagente fino a	punti 5,00
n) Attestati certificati di partecipazione a corsi MGA/Tiro/Corsi sfollagente fino a	punti 3,50



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- o) Istruttori con certificazione di Ente accreditato di Arti Marziali fino a punti 3,50
 - p) Attestati certificati di partecipazione a corsi di Arti Marziali fino a punti 3,50
 - q) Per ogni anno nel servizio traduzioni punti 0,50
 - r) Per ogni anno di servizio presso l'Ufficio Comando punti 0,50
 - s) Patente di guida ministeriale o certificato sostitutivo punti 0,50
 - t) Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore alla data dell'interpello:
 - Giudizio di ottimo punti 32 punti 3,50
 - Giudizio di ottimo punti 31 punti 3,40
 - Giudizio di ottimo punti 30 punti 3,30
 - Giudizio di ottimo punti 29 punti 3,20
 - Giudizio di ottimo punti 28 punti 3,10
 - Giudizio di ottimo punti 27 punti 3,00
 - Giudizio di distinto punti 26 punti 2,90
 - Giudizio di distinto punti 25 punti 2,80
 - Giudizio di distinto punti 24 punti 2,70
 - Giudizio di buono punti 23 punti 2,60
 - Giudizio di buono punti 22 punti 2,50
 - Giudizio di buono punti 21 punti 2,40
 - Giudizio di buono punti 20 punti 2,30
 - u) Ricompense fino ad un massimo complessivo di punti 2,50
 - Promozione per meriti straordinari punti 0,70;
 - Encomio solenne punti 0,60;
 - Encomio punti 0,40;
 - Lode punti 0,25;
 - Medaglia d'oro al Merito di Servizio punti 0,60;
 - Medaglia d'argento al Merito di Servizio punti 0,40;
 - Medaglia di bronzo al Merito di Servizio punti 0,25;
 - Attestato di pubblica benemeranza del Dipartimento della Protezione Civile punti 0,25.
2. I requisiti di cui alle lettere dalla b), alla f) non sono cumulabili.

Art. 5

(Verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione dei titoli)

1. La verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione dei titoli, con formazione della relativa graduatoria, sono rimesse ad apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale, composta da un appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo con la qualifica almeno di primo dirigente di Polizia penitenziaria e da altri due



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O.

2. La graduatoria provvisoria verrà trasmessa per eventuali osservazioni e reclami e dopo 15 giorni diventerà definitiva. Verrà, inoltre, trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
3. La graduatoria definitiva, relativa ai requisiti e ai titoli, sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Art. 6

(Commissione per le prove selettive e per il colloquio attitudinale)

1. Formata la graduatoria per titoli, è nominata dal Direttore Generale del personale una commissione presieduta da un appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo con qualifica almeno di primo dirigente, e composta da due appartenenti alla carriera dei Funzionari del Corpo, di cui un perito selettore, da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O, da uno psicologo. Esclusivamente per le prove di efficienza fisica e di tiro la commissione è integrata da:
 - un istruttore di tiro del Corpo, con funzioni di componente;
 - un istruttore di MGA del Corpo, con funzioni di componente;
 - un atleta del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, con funzioni di componente.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il G.I.O.
3. La Commissione procederà alle prove selettive – prove di efficienza fisica e di tiro, prova scritta e colloquio attitudinale - previste rispettivamente ai successivi articoli 7 ed 8.
4. E' data facoltà di rinuncia a partecipare alle prove selettive fino al giorno antecedente alla data di convocazione.

Art. 7

(Prove di efficienza fisica e di tiro)

1. Le prove selettive di efficienza fisica per gli uomini consistono in:
 - a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 5 minuti;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 15 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 110 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 3 metri;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- e) salita alla fune fino all'altezza di metri 4 (esecuzione con tecnica a scelta del candidato, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
 - f) 20 piegamenti sulle braccia;
 - g) 30 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
 - h) 6 trazioni alla sbarra.
2. Le prove selettive di efficienza fisica per le donne consistono in:
- a) corsa 1000 metri piani in un tempo non superiore a 6 minuti e 30 secondi;
 - b) corsa 100 metri piani in un tempo non superiore a 16 secondi;
 - c) esecuzione di un salto in alto di almeno 100 centimetri in qualunque stile;
 - d) esecuzione di un salto in lungo di almeno 2,70 metri;
 - e) salita alla fune fino all'altezza di metri 3 (esecuzione con tecnica a scelta della candidata, con o senza ausilio delle gambe, nel tempo massimo di 2 minuti);
 - f) 8 piegamenti sulle braccia;
 - g) 20 addominali (il candidato è sdraiato sul pavimento con le gambe sollevate e le ginocchia piegate a 90°);
 - h) 3 trazioni alla sbarra.
3. Le prove selettive di tiro consistono in:
- a) tiro lento mirato con pistola beretta modello 92 FS a 15 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - b) tiro operativo a due mani con pistola beretta modello 92 FS a 7 metri, 15 colpi in piedi e 15 colpi in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 80%);
 - c) tiro lento mirato con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 20 metri, 15 colpi singoli in piedi e 15 colpi singoli in ginocchio (punteggio minimo da conseguire: 70%);
 - d) tiro operativo in piedi con pistola mitragliatrice modello beretta pm12/s a 7 metri, a breve raffica controllata, totale 30 colpi (punteggio minimo da conseguire: 70%).
4. Le prove selettive di efficienza fisica si svolgono presso il centro sportivo nella Scuola "Giovanni Falcone" in Roma. Le prove selettive di tiro si svolgono in un poligono di tiro nelle Scuole dell'Amministrazione.
5. La commissione attribuisce giudizio di idoneità e di non idoneità alle prove di efficienza fisica ed alle prove di tiro.

Art. 8

(Prova scritta e colloquio attitudinale)

1. È ammesso alle prove selettive di cui al presente articolo il personale che, utilmente collocato nella graduatoria per titoli e risultato idoneo alle prove di efficienza fisica e di tiro, può ambire, ottenendo il punteggio massimo di punti 13,00 previsto dalle prove di cui al presente articolo, a collocarsi in posizione utile in graduatoria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2. La commissione tecnica di valutazione per la prova scritta, qualora prevista dal bando, procede ad una prova scritta, costituita da una serie di domande, volta a verificare la conoscenza generale dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione e delle norme sull'uso delle armi e dei mezzi di coercizione fisica, nonché della normativa vigente sull'organizzazione del G.I.O.
3. Le domande da sottoporre ai candidati sono individuate dalla commissione esaminatrice tra una serie di domande preventivamente predisposte. La durata della prova è stabilita dalla commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. Punteggio minimo per il superamento della prova scritta è l'80% delle risposte esatte.
4. In ragione della percentuale delle risposte esatte è attribuito il seguente punteggio:
 - dall'80 % al 90 % punti 1;
 - dal 91% al 96% punti 2;
 - dal 97% al 100% punti 3.
5. Il colloquio verte sulla verifica delle motivazioni e dell'idoneità/attitudine dell'aspirante a prestare servizio presso il G.I.O. Il colloquio può essere effettuato anche da remoto attraverso lo strumento della videoconferenza. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 10. L'attribuzione del punteggio sarà adeguatamente motivata. Il punteggio conseguito all'esito del colloquio è sommato a quello della prova scritta qualora prevista dal bando.
6. Il punteggio totale conseguito nelle prove di cui ai commi 2 e 3 (massimo 13 punti) è sommato a quello della graduatoria dei titoli e viene così stilata – a cura della medesima Commissione di cui all'art.6 - la graduatoria definitiva.
7. La graduatoria assoluta definitiva rimane vigente per un anno e sarà trasmessa alle OO.SS. rappresentative del personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.

Articolo 9

(Accesso alla formazione e successiva assegnazione temporanea al G. I. O.)

1. Con provvedimento del Direttore Generale del Personale, i candidati collocati utilmente nella graduatoria definitiva sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e addestramento per l'accesso al G.I.O.
2. Così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.M. 14 maggio 2024, il corso ha una durata di tre mesi ed è pianificato dalla Direzione generale della formazione (Divisione II – Addestramento, e specializzazione tecnico-operativa, protocollo e tecniche di sicurezza, strategie e tecniche investigative e di gestione delle informazioni) d'intesa con il Direttore del G.I.O.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

3. È ammesso alla frequenza del corso di formazione un numero di aspiranti pari ai posti banditi, maggiorato di una quota del 10%.
4. Il personale risultato idoneo al termine del corso è assegnato temporaneamente al G.I.O.: con provvedimento del Capo del Dipartimento. Ai fini amministrativi il provvedimento è inserito nel sistema informatico di gestione del personale come trasferimento.
5. L'assegnazione al G.I.O. ha durata di quattro anni. L'unità assegnata al G.I.O. non può recedere dall'assegnazione prima della scadenza di tale termine, salvo per sopravvenute cause, oggettive o soggettive, incompatibili con l'incondizionata disponibilità e comunque disfunzionali al servizio da rendere.

Articolo 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima attuazione del presente provvedimento ovvero su richiesta del Direttore del G.I.O. il contingente da assegnare al G.I.O. e ai G.I.R. potrà essere selezionato nella misura massima del 30 % tra le unità di Polizia penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, vice sovrintendente e viceispettore.
2. Entro un periodo di tempo non superiore ad un terzo della durata del corso di formazione, viene indetta una ricognizione di disponibilità all'impiego presso il G.I.O. tra i frequentatori dei corsi;
3. L'accertamento delle attitudini al servizio nel G.I.O. è effettuato, in questi casi, mediante lo svolgimento delle prove di cui all'art. 7 del presente provvedimento seguite da un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore Generale del Personale, composta dal Direttore del G.I.O. o suo delegato con funzioni di Presidente, da un perito selettore, da un appartenente al ruolo Ispettori in servizio al G.I.O. di provata esperienze e capacità, da un componente con funzioni di segretario. Al termine della selezione, la Commissione esprime una valutazione di idoneità.
4. I candidati selezionati svolgeranno il restante periodo di tirocinio presso i G.I.R.
5. Dopo il giuramento e l'immissione in ruolo il personale è assegnato secondo l'ordine di graduatoria in una sede penitenziaria. Raggiunta la sede di prima assegnazione, espletate le dovute procedure amministrative, il personale è convocato presso il G.I.O. per frequentare il corso di formazione.
6. Al presente provvedimento le Direzioni Generali interessate danno esecuzione nel più breve tempo dalla sua emanazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie esistenti.

Dato in Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giovanni Russo

